

ART.1 Istituzione della tassa

-1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli ad essi assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 22.02.1994 n.146, svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.2 Servizio di igiene ambientale

-1. Il servizio di igiene ambientale è disciplinato per tutto quanto non previsto dal precedente regolamento, dal D.P.R. n.915/1982 e dal D.Lgs. n.507/1993 nonché da ogni altra norma vigente in materia.

ART.3 Presupposto della tariffa

-1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e, comunque, reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e da quello di nettezza urbana.

Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso ai fabbricati medesimi. 2. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 1 si fa riferimento a quanto disposto dall'art.39, comma 1, lett. a) del vigente T.U. delle imposte dirette.

3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

4. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa seppure nella misura ridotta di cui al successivo art.8 anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

ART.4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art.3 ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione od affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.

3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1 e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in fase del procedimento tributario in funzione di garanzia nell'adempimento della prestazione tributaria.

5. In caso di affitto, di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

ART.5 Esclusioni dal pagamento della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) i locali destinati a centrali termiche, vani tecnologici quali cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a ml. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in

aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

-3. Sono, altresì, esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi

urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi riguardanti Organi di Stati esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

-4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), o per quelle similari che non siano comprese nella tabella (per queste ultime la riduzione è pari al 50%), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, l'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali a fianco di ciascuna indicata, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

a) FALEGNAMERIE riduzione del 60%;

b) AUTOCARROZZERIE riduzione del 60%;

c) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI riduzione del 60%;

d) GOMMISTI riduzione del 60%;

e) AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO riduzione del 60%;

f) VERNICIATURA riduzione del 60%;

g) FONDERIE riduzione del 60%;

h) LABORATORI DI CALZATURE E SIMILI riduzione del 50%;

i) LAVANDERIE riduzione del 40%;

j) STUDI DENTISTICI riduzione del 40%;

k) TIPOGRAFIE riduzione del 40%;

l) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI riduzione del 30%.

-6. La riduzione richiesta ai sensi del precedente comma 5 avrà decorrenza, qualora spettante, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della medesima.

ART.6 Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del comma 1 dell'art.65 del D.Lgs. n.507/1993, è commisurata alle quantità ed alle qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di civili abitazioni sono soggette alla tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed alla superficie utilizzata.

ART.7 Tariffe

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto dei limiti di legge.

2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro i termini di legge, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

-4. Se, in sede di controllo dei Regolamenti e delle deliberazioni tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;

b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;

c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo articolo del presente Regolamento.

ART.8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui lo svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi

urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privata.

ART.9 Parti comuni del condominio

- 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.
- 2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.507/1993, aumenta la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota così determinata:
 - o 6% per condomini da 01 e 04 alloggi;
 - o 4% per condomini da 05 a 12 alloggi;
 - o 2% per condomini da 13 alloggi ed oltre.

ART.10 Classi di contribuzioni

- 1. Fino all'entrata in vigore della "tariffa" per il servizio di smaltimento rifiuti prevista dal D.Lgs. n.22/1997, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani si applica, ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, secondo le seguenti categorie:

- 1) LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE;
- 2) LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, A STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, AMBULATORI E SIMILI.;
- 3) STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI;
- 4) LOCALI DESTINATI A NEGOZI O BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE OD ARTIGIANO, A PUBBLICHE RIMESSE, A DEPOSITO DI MERCI O SIMILI
- 5) ALBERGHI, SALE DI CONVEGNO, TEATRI, CINEMATOGRAFI, ESERCIZI PUBBLICI, OSTERIE, TRATTORIE, RISTORANTI, CAFFE', BAR E SIMILI;
- 6) COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI, CASE DI CURA, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25.05.89 e simili;
- 7) ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE, SINDACALI POLITICHE E ASSOCIAZIONI VARIE AVENTI FINI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE;
- 8) AREE ADIBITE A CAMPEGGI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - STABILIMENTI BALNEARI;
- 9) ALTRE AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI.

Per quanto attiene alle tariffe applicate alle categorie si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale con la quale vengono approvate .

2. Le superfici relative alle attività ricettive extralberghiere, a conduzione familiare (tipo bed & break-fast) così come individuate all'art. 25 della L.R. 04.11.2002, n. 33, saranno tassate con la medesima tariffa della categoria 1) "locali adibiti ad uso abitazione".

ART.11 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali adibiti ad uffici e servizi comunali con le relative aree di pertinenza;
- b) i locali adibiti ad uffici e servizi pubblici non comunali con le relative aree di pertinenza quando il Comune sia tenuto per legge alla loro fornitura, manutenzione e pulizia;
- c) gli edifici adibiti a culto pubblico, anche di confessioni diverse dalla cattolica, purché abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con le relative aree di pertinenza ma con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione o a convento;
- d) scuola materna privata "Lina Palazzi";
- e) famiglie che usufruiscano, sotto qualunque forma, di contributi in via continuativa da parte dell'Amministrazione Comunale, strettamente per esigenze di indigenza;
- f) enti ed associazioni legalmente riconosciuti, non a scopo di lucro, che svolgano attività culturali, di beneficenza, solidarietà, assistenza sociale anche quando rientrino nei casi di cui al successivo art.14;
- g) aree occupate dagli operatori del mercato ricorrente comunale.

ART.12 Riduzioni

1. Sono computate al 50% le superfici riguardanti le aree scoperte operative, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura di 1/3 nel caso di:

- a) Abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando, altresì, espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio

dell'attività svolta;

d) utenti che, trovandosi nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedono od abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

3. La tariffa è ridotta di 1/3 per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2 del D.Lgs. n.507/1993. I richiedenti dovranno produrre:

- il contratto con la ditta che effettua il servizio;
- l'iscrizione all'albo smaltitori della ditta incaricata a tale servizio;
- le fatture di pagamento dell'ultimo anno.

4. La tassa è dovuta con una riduzione di 1/2 nei seguenti casi:

- a) per le abitazioni occupate da due pensionati aventi unicamente reddito di pensione pari o inferiore al trattamento minimo erogato dall'INPS;
- b) per le abitazioni occupate da due o più persone il cui reddito familiare risulti costituito unicamente da pensione non superiore a due volte il trattamento minimo erogato dall'INPS;
- c) per le abitazioni occupate da famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

5. La tassa è dovuta con una riduzione di 1/5 per aree scoperte adibite a distribuzione di carburante.

ART.13 Limite di riduzione tariffaria

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione tariffaria applicata non può superare il 60% della stessa.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, anche tramite autocertificazione e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda degli interessati, intesa ad ottenere le riduzioni di cui all'art.12, deve pervenire entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno per il quale vengono richieste oppure, se presentate oltre tale termine e qualora spettanti, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.67, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle tariffe ordinarie e quello iscritto a ruolo al netto di qualsiasi addizionale od accessorio.

ART.14 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti o, in caso di mancata corrispondenza, recante voci di uso assimilabili per attitudini qualitative e quantitative, diviso per 365 e maggiorato del 30%.

4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa effettuato contestualmente a quello della T.O.S.A.P. con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs.

15.11.1993 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera, le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante.

6. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che comportino il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata con bollettino di conto corrente postale a favore della Tesoreria Comunale. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART.15 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n.507/1993, presentare denuncia al Comune entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, entro il 20 gennaio di ciascun anno, di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree della struttura.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- l'esatta ubicazione dell'immobile;
- la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare:
 - per le persone fisiche il cognome ed il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita ed il domicilio di tutti i coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o l'esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei legali rappresentanti;
- l'indicazione dei locali e delle aree non tassabili ed il motivo della loro non tassabilità al fine di consentire i necessari controlli;
- la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata il giorno indicato dal timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART.16 Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. n.507/1993, è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributi comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante,

5. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale previa ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Lo sgravio o il rimborso è disposto dall'ufficio comunale per importi superiori a €. 10,33.

ART.17 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, con l'Ufficio di Polizia Urbana e con l'Ufficio Anagrafe, esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. n.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del decreto stesso.

ART.18 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. n.507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate

ART.19 Accertamento, riscossioni e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt.71 e 72 del D.Lgs. n.507/1993.

2. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

ART.20 Disposizioni finali

1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con Delibera Consiliare n. 24 del 23.06.1995 nonché tutte le successive modifiche e le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

ART.21 Modificazione ed abrogazione del presente Regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, oltre all'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate del Consiglio Comunale. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un valido provvedimento sostitutivo.

ART.22 Richiamo normativo

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2004 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000.